



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 22 del 10/02/2021

COPIA

**OGGETTO: Adozione accordo conciliativo Comune di Grottaferrata c /madelon SPV S.r.l. -
Opposizione a Decreto Ingiuntivo 251/2020 - Tribunale Civile di Velletri**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci**, del mese di **febbraio**, alle ore **11:15**, nella sede municipale di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANDREOTTI LUCIANO	Sindaco	Si	
CARICASULO SIMONA	Assessore Bilancio	Si	
BOSSO MARCO	Vice Sindaco	Si	
SALMASO TIZIANA	Assessore Servizi Sociali	Si	
GUIDI ALBERTO	Assessore LLPP	Si	
SANTILLI GIANLUCA	Assessore Attiv. Produttive	Si	

Tot. **6**

Tot. **0**

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Claudia Tarascio**, che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Luciano Andreotti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 26/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 02/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Adozione accordo conciliativo Comune di Grottaferrata c /madelon SPV S.r.l. - Opposizione a Decreto Ingiuntivo 251/2020 - Tribunale Civile di Velletri

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che è pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data 10 marzo 2020, prot. n. 10343, ricorso per D.I. n. 251/2020, proposto al Tribunale Ordinario di Velletri, da Madelon SPV S.r.l. (Cessionaria di San Raffaele S.p.A.), con la quale è stata ingiunta al Comune di Grottaferrata la somma di € 7.131,61, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, alle spese legali, accessori come per legge e al rimborso forfettario pari al 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., per il mancato pagamento di fatture emesse in ragione dell'erogazione dei servizi residenziali necessari per la cura e il recupero funzionale di soggetti anziani e persone non autosufficienti con patologie croniche degenerative;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 2 aprile 2020, di costituzione in giudizio, e la determinazione di impegno di spesa n. 252 del 23/04/2020 con la quale è stato individuato l'Avv. Andrea De Sanctis, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso suddetto;

PRESO ATTO che con e-mail del 13/11/2020 l'Ufficio Sanità ha trasmesso il prospetto relativo alle fatture risultanti impagate alla casa di cura San Raffaele, specificando che: *“la somma totale di € 2.370,27 corrisponde all'importo di € 147,72, per il quale il S. Raffaele Rocca di Papa deve emettere fattura, mentre la somma di € 2.222,55 corrisponde all'importo di fatture relative al 2019 per il quale il San Raffaele Montecompatri deve emettere fatture”*;

VISTA la comunicazione dell'Avv. Andrea De Sanctis del 16/11/2020 con la quale si prende atto della volontà di controparte di definire la posizione mediante accordo conciliativo nei termini di cui alle verifiche effettuate dall'Ufficio Sanità;

VISTA la bozza di accordo, prot. n. 3119 del 22/01/2021, trasmessa dal legale dell'Ente in data 18/01/2021 con il quale il Comune di Grottaferrata si impegna a corrispondere in favore di Madelon SPV S.r.L., che accetta, a saldo e stralcio di quanto richiesto e/o dovuto, con definitiva tacitazione di ogni suo diritto, titolo e ragione riferita e/o riferibile al decreto ingiuntivo n. 251/2020, la somma onnicomprensiva di Euro 2.224,50;

CONSIDERATO che appare opportuno e conveniente per il Comune di Grottaferrata addivenire alla definizione transattiva della vicenda nei termini di cui al suddetto accordo;

RILEVATO che la Giunta Comunale non intravede ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dal suddetta proposta transattiva;

RITENUTO, quindi, di approvare la proposta transattiva allegata alla presente delibera e di autorizzare l'Avv. Andrea De Sanctis, difensore del Comune di Grottaferrata nel giudizio di opposizione a D.I. n. 251/2020 a sottoscrivere l'atto di conciliazione;

CONSTATATO, inoltre, che:

la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

OSSERVATO, anche, che sul punto concordano tutte le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che sono state chiamate a pronunciarsi in merito, tra cui si richiama da ultimo la Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana che, con deliberazione n. 164/2016/PAR del 5 settembre 2016, ha sancito i seguenti principi: "L'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);

RITENUTO quindi, per usare la terminologia della Corte dei Conti, Sezione regionale Piemonte nella delibera n. 20 del 18.02.2015, che gli accordi transattivi "presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Corte dei Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 dell'11.05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);

CONSIDERATO che lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 3852 del 10.07.2000, V Sez.) riconosce che i debiti della pubblica amministrazione derivanti da transazione, che si riferiscono ad obbligazioni derivanti direttamente ed esclusivamente da una autonoma scelta negoziale delle parti, sono disomogenei rispetto a quelli certi e intangibili derivanti da sentenze passate in giudicato, al cui adempimento l'Amministrazione è vincolata e che, in ragione di ciò, i debiti derivanti da sentenze vanno molto semplicemente pagati senza alcuna discussione, avendo il riconoscimento soltanto la funzione di ricondurli nell'ambito del sistema contabile dell'Ente, individuando le risorse per farvi fronte ed evidenziando eventuali responsabilità";

PRESO ATTO che:

di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);

la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa all'Amministrazione nell'ambito della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

VALUTATA la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- esistenza di una controversia pendente davanti al Tribunale Civile di Velletri;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi troverà imputazione su apposito capitolo di bilancio e che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno e liquidazione di spesa;

VISTA l'allegata bozza di accordo di conciliazione – All. 1;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 22.11.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

AQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;

per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di **definire** transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, la causa avente ad oggetto il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 251/2020 del 27/02.2020 (RGN 641/2020) pendente davanti al Tribunale Civile di Velletri promosso da Comune di Grottaferrata c/ Madelon SPV S.r.l.;

di **approvare** l'allegato schema di atto di conciliazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di **autorizzare** l'Avv. Andrea De Sanctis, difensore del Comune di Grottaferrata nel giudizio di opposizione a D.I. n. 251/2020, a sottoscrivere l'atto di conciliazione a definizione del procedimento giudiziario;

di **demandare** al Responsabile del Servizio Contenzioso, gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, tra i quali l'impegno e la liquidazione delle somme transatte;

LA GIUNTA

con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

Sono presenti in videoconferenza gli assessori Salmaso e Guidi.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:

All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.

Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 306

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal **15/02/2021**

Grottaferrata, lì 15/02/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 10/02/2021

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.